STUDIO LEGALE CILEA
Avv. Rosa Cilea
CLIRSO70R69H224X
Via G. D' Annunzio N. 20/A
Via G. De Nava N. 122
89125 – Reggio Calabria
Tel. 393/9925815 – Fax 0965/812603

ECC.MO TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

RICORSO PER PROVVEDIMENTO D' URGENZA EX ART. 700 C.P.C

Nell' interesse di: **MARZICO Diego (C.F. MRZDGI76C03C747D)** nato a Cittanova (Reggio Calabria) il 3.3.1976 ed ivi residente in Via Ciro Zito N. 2, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall' Avv. Rosa Cilea (CLIRSO70R69H224X) ed elettivamente domiciliato presso questo Studio Legale sito in Reggio Calabria – Via G. D' Annunzio N. 20/A.

Si chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento vengano trasmesse al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it

PARTE RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - con sede in Viale Trastevere in Roma, in persona del rappresentante legale *pro tempore,* rappresentato e difeso ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con domicilio eletto in Via delle Brigate Partigiane N. 2 – 16129 - Genova;

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI GENOVA rappresentati e difesi ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con domicilio eletto in Via delle Brigate Partigiane N. 2 – 16129 - Genova;

PARTE RESISTENTE

AVVERSO E PER

1) L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **MARZICO Diego**, in qualità di docente abilitato all' insegnamento di scuola primaria per superamento di pubblico concorso di cui al DDG 2.4.1999 ed assunto nei ruoli del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca nell' a.s. 2014/2015 con decorrenza giuridica

ed economica 1 settembre 2014, al trasferimento interprovinciale da Istituto Comprensivo << G. Mazzini >> in Genova ad altra sede scolastica ubicata nella provincia di Reggio Calabria **(AMBITO 009 – 010 – 011)** di prioritaria espressione per cui è l' avente diritto in qualità di concorrente nella fase B1 della mobilità con complessivi punti 91.0 a far data dall' a.s. 2016/2017.

Previa disapplicazione, ove occorra, del bollettino ufficiale dei trasferimenti interprovinciali del personale docente di scuola primaria per l' anno scolastico 2016/2017 pubblicato dal Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca in data 29 luglio 2016 nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente.

Previa disapplicazione, ove occorra, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e dell' Ordinanza Ministeriale N. 241 entrambi siglati in data 8.4.2016 nella parte in cui ammettono che i vecchi assunti in ruolo ante 2014/2015 (e concorrenti nella fase B1 della mobilità) siano superati dagli idonei del concorso del 2012 (e concorrenti nella fase B3 della mobilità) e che questi ultimi non concorrano << con modalità a pettine >> insieme a tutti gli altri neo assunti in ruolo nella fase straordinaria del reclutamento di cui alla Legge N. 107 del 13 luglio 2015.

Condannare ed ordinare al Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ambito Territoriale per la Provincia di Genova a ripetere le operazioni di mobilità del personale docente di scuola primaria per l' anno scolastico 2016/2017 ed assegnare al ricorrente la titolarità di sede lavorativa nella provincia di Reggio Calabria per cui ha titolo per punteggio e preferenze espresse.

2) L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **MARZICO Diego**, in qualità di docente abilitato all' insegnamento di scuola primaria per superamento di pubblico concorso di cui al DDG 2.4.1999 ed assunto nei ruoli del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca nell' a.s. 2014/2015 con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 2014, al trasferimento interprovinciale da Istituto Comprensivo << G. Mazzini >> in Genova ad altra sede scolastica ubicata nella provincia di Reggio Calabria **(AMBITO 009 – 010 – 011)** di prioritaria espressione per cui è l' avente diritto per l'a.s. 2018/2019 con complessivi punti 115.0 (109.0 per altri comuni + 6.0 per comune di ricongiungimento) e titolare di precedenza di cui all' art. 33 commi 5 e 7 della Legge N. 104 del 5 febbraio 1992 come recepita dall' art. 13 punto V del CCNI sulla mobilità quale esercente tutela legale come amministratore di sostegno di familiare con grave disabilità di cui all' art. 3 comma 3 della Legge N. 104 del 5 febbraio 1992, giusto decreto del Tribunale di Palmi N. 1814/2018 del 23.3.2018.

Previa disapplicazione, ove occorra, del bollettino ufficiale dei trasferimenti interprovinciali del personale docente di scuola primaria per l' anno scolastico 2018/2019 pubblicato dal Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca in data 1 giugno 2018 nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente.

Condannare ed ordinare al Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ambito Territoriale per la Provincia di Genova a ripetere le operazioni di mobilità del personale docente di scuola primaria per l' anno scolastico 2018/2019 ed assegnare al ricorrente la titolarità di sede lavorativa nella provincia di Reggio Calabria per cui ha titolo per punteggio e precedenza e preferenze espresse.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con il presente giudizio cautelare il ricorrente, in qualità di docente di scuola primaria assunto a tempo indeterminato dal Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca a far data dal 1 settembre 2014 e titolarità di sede presso Istituto Comprensivo << G. Mazzini>> in Genova, si duole del mancato trasferimento nella provincia di Reggio Calabria per cui ha titolo a far data dall' a.s. 2016/2017 e che pure gli è stato denegato a causa dei provvedimenti impugnati, come meglio di seguito si dirà, anche in relazione all' a.s. 2018/2019 come da bollettino ufficiale dei movimenti di recentissima pubblicazione del 1 giugno 2018 (Doc. All.).

SULLA MOBILITA' PER L' A.S. 2016/2017:

Come oramai a tutti noto, la **Legge N. 107 del 13 luglio 2015**, ha predisposto per l' anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità ove è prevista una **prima fase** (c.d. fase B1) riservata ai soli docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015, (c.d. << vecchi assunti in ruolo>> al fine di garantirne la priorità nell' acquisizione della titolarità di sede per cui abbiano manifestato volontà ed interesse. Solo **<< *successivamente* >>** a tale esito avrebbero potuto trovare collocazione le altre categorie di docenti assunti in ruolo nell' a.s. 2015/2016 sia in qualità di idonei del concorso DDG 82/2012 che di iscritti nelle Graduatorie Ad Esaurimento.

In tal senso **l' art. 1 comma 108 della Legge N. 107 del 13 luglio 2015** laddove si legge: << << *Per l' anno scolastico 2016/2017è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell' organico dell' autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all' articolo 399 comma 3 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994 N. 297 e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell' anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b) assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c).* ***Successivamente*** *i docenti di cui al comma 96 lettera b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell' attribuzione dell' incarico triennale >>. (Doc. All.)*

Pertanto, il richiedente, con titolarità di complessivi punti 97.0 (91.0 per altri comuni + punti 6.0 per comune di ricongiungimento) doveva essere utile destinatario dei trasferimenti nella provincia di Reggio Calabria nell' a.s. 2016/2017 sia in relazione alla fase di partecipazione, che al punteggio vantato che alle preferenze espresse.

Diversamente tale diritto gli veniva denegato in quanto veniva surclassato, nelle operazioni di interesse, da oltre **N. 79** docenti di scuola primaria **tutti meno graduati** e concorrenti nella successiva fase B3 della mobilità, come immediatamente rilevabile dal bollettino ufficiale dei movimenti pubblicato dal Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca in data **29 luglio 2016** e di seguito solo in parte riportati (Doc. All.)

1) **BARBERIO Maria Concetta (13.3.1973) con punti 32 – CALABRIA AMBITO 0009;**

2) **BATTAGLIA Annamaria (18.10.1983) con punti 20 – CALABRIA AMBITO 0010;**
3) **CHIARASANTA Rosella (21.1.1982) con punti 28 – CALABRIA AMBITO 0011;**
4) **CALCOPIETRO Paola (2.10.1981) con punti 25 – CALABRIA AMBITO 0011;**
5) **COMMISSO Rosa Maria (8.1.1966) con punti 18 – CALABRIA AMBITO 0010;**
6) **CIMATO Marcella (24.8.1974) con punti 24 – CALABRIA AMBITO 0011;**
7) **CARULLO Marina (5.5.1976) con punti 23 – CALABRIA AMBITO 0011;**
8) **CARRESI Francesca (11.11.1976) con punti 24 – CALABRIA AMBITO 0011;**
9) **COSENTINO Antonella (18.12.1980) con punti 12 – CALABRIA AMBITO 0010;**
10) **CASERTA Antonella (7.11.1977) con punti 24 – CALABRIA AMBITO 0010;**
11) **COTRONEO Giovanna (6.10.1981) con punti 24 – CALABRIA AMBITO 0011;**
12) **COTRONEO Sonia (10.3.1978)con punti 18 – CALABRIA AMBITO 0010;**
13) **D' AGOSTINO Simona(30.9.1981) con punti 22 – CALABRIA AMBITO 0011;**
14) **FIGLIOMENI Immacolata (20.10.1980) con punti 26 – CALABRIA AMBITO 0010;**
15) **FURFARO Graziella (21.6.1973) con punti 24 – CALABRIA AMBITO 0010;**
16) **FARANO Francesca (23.7.1976) con punti 22 – CALABRIA AMBITO 001;**
17) **FOTIA Daniela (8.3.19839 con punti 17 – CALABRIA AMBITO 0010;**
18) **GANGEMI Carmelina (10.3.1976) con punti 25 – CALABRIA AMBITO 0011;**
19) **GANGEMI Valeria (14.7.1983) con punti 22 – CALABRIA AMBITO 0011;**
20) **GRECO Daniela (19.6.1967)con punti 44 – CALABRIA AMBITO 0011;**
21) **GRECO Serena (20.1.1981) con punti 16 – CALABRIA AMBITO 0010;**
22) **GIORGI Felicia Antonietta (7.5.1973) con punti 47 – CALABRIA AMBITO 0010;**
23) **ALBA Caterina (7.9.1971) con punti 20 – CALABRIA AMBITO 0010;**
24) **LUCA' Paola Lucia Antonella (25.1.1964)con punti 35 – CALABRIA AMBITO 0010;**
25) **LAFACE Adele (3.11.1969) con punti 21 – CALABRIA AMBITO 0010;**
26) **LIGATO Margherita Maria (10.9.1976) con punti 17 – CALABRIA AMBITO 0010;**
27) **LUMICISI Pamela (1.10.1982) con punti 26 – CALABRIA AMBITO 0011;**
28) **ALVARO Daniela (12.9.1974) con punti 18 – CALABRIA AMBITO 0010;**
29) **LIZZI RosaMaria (19.2.1982) con punti 25 – CALABRIA AMBITO 0011;**
30) **MACRI' Donatella (15.11.1978) con punti 25 – CALABRIA AMBITO 0011;**
31) **MACRI' Maria Cristina (2.5.1975) con punti 28 – CALABRIA AMBITO 0011;**
32) **MACRI' Maria Teresa (19.2.1977) con punti 29 – CALABRIA AMBITO 0010;**
33) **MAMMOLA Cristina (23.9.1982) con punti 12 – CALABRIA AMBITO 0010;**
34) **MIRCO Ornella (12.11.1982) con punti 24 – CALABRIA AMBITO 0011;**
35) **MARRA Antonietta Rosa (30.8.1967) con punti 18 – CALABRIA AMBITO 0010;**
36) **MARTORI Marcella (25.11.1974) con punti 29 – CALABRIA AMBITO 0011;**
37) **MUSOLINO Vittoria (1.7.1983) con punti 18 – CALABRIA AMBITO 0010 e seguenti (vedi documento allegato).**

Si impugnano perciò le decretazioni ministeriali di cui al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e dell' Ordinanza Ministeriale dell' 8 aprile 2016 che, in palese contrasto con la succitata disposizione legislativa, non hanno tenuto conto del criterio di meritocrazia basato sullo scorrimento della graduatoria e del punteggio di titolarità posseduto dai concorrenti con

gravi, dannose ed inique conseguenze nella vita personale dell' odierno ricorrente che è, attualmente impossibilitato, a causa dell' illegittimo facere di parte datoriale, ad assolvere all' obbligo assistenziale nei confronti del familiare affetto da grave disabilità di cui all' art. 3 comma 3 della Legge N. 104 del 5 febbraio 1992 per cui ha prestato giuramento in qualità di esercente tutela legale quale amministratore di sostegno, giusto decreto del Tribunale di Palmi N. 1814/2018 del 23.3.2018 (Doc. All).

SULLA MOBILITA' PER L' A.S. 2018/2019:
L'odierno ricorrente partecipava pure ai trasferimenti interprovinciali per l' a.s. 2018/2019 e richiedeva la provincia di Reggio Calabria **con la titolarità di punti complessivi pari a 115.0 (109.0 per altri comuni + 6.0 per il comune di ricongiungimento) e la precedenza di cui all' art. 33 commi 5 e 7 della Legge N. 104 del 5 febbraio 1992 come recepita dall'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità 2018/2019** laddove si legge: **<< ……. *viene riconosciuta, in base all' art. 33 c.5 e 7 della Legge 104/1992, richiamato dall' art. 601 del D. Lgvo 297/1994 la precedenza ……. a chi, individuato dall' autorità giudiziaria competente esercita legale tutela ……..>>.***

Difatti il nominato docente è stato individuato dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Palmi quale amministratore di sostegno dell' anziana nonna FOCI Grazia nata a Cittanova (R.C.) il 22.8.1926 e già soggetto disabile in situazione di gravità ai sensi dell' art. 3 comma 3 della Legge N. 104 del 5 febbraio 1992 con << *nomina a tempo indeterminato, a fronte di patologia da considerare irreversibile*>> (Doc. All.) e che, da tale obbligo assistenziale, discende un vero e proprio diritto soggettivo all' assegnazione presso sede viciniore alla residenza del bisognoso di assistenza.

Inopinatamente, come da intervenuta pubblicazione in data 1 giugno 2018 dei movimenti del personale docente di scuola primaria per l'a.s. 2018/2019, il nominato MARZICO D. non otteneva nessuna tra le sedi calabresi richieste con permanenza presso l' Istituto Comprensivo << G. Mazzini >> in Genova che, per ubicazione territoriale, si rileva del tutto incompatibile e configgente con l' istituto tutelare di cui lo stesso è investito.

Ciò in quanto il summenzionato art. 13 CCNI della mobilità riconosce la precedenza assoluta soltato al personale scolastico docente non vedente ex art. 3 Legge 120/91 ed a quello emodializzato ex art. 61 della Legge 270/82.

Per effetto di tale disposizione il ricorrente non ha potuto accedere alle sedi nella provincia di Reggio Calabria.

Con manifesta violazione della precedenza assoluta pure accordata dall' art. 33 della Legge N. 104 del 5 febbraio 1992 al personale che presti assistenza al familiare con grave disabilità laddove recita: **<< *Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede* >>.**

Peraltro non viene considerata da parte datoriale, ai fini di odierno interesse, l' esistenza nel settore scolastico di una disciplina speciale, contenuta nell' art. 601 del D. Lgsvo 297/1994 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico) . Vi si stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/1992 : << *si applicano al personale*

di cui al presente testo unico >> (primo comma) e che tali norme << comportano la precedenza all' atto della nomina in ruolo, dell' assunzione come non di ruolo ed in sede di mobilità >> (secondo comma). Diversamente da quella generale, la disposizione dell' art. 601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo. Essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale 8art. 3, secondo comma Cost.) >>.

In tal senso l' orientamento già assunto dal Tribunale di Genova con ordinanza del 20.9.2016 (RGN 2803/2016) la quale espressamente si richiama e Sentenza del 3.5.2018 del Tribunale di Roma emessa a definizione del giudizio RGN 33716/2017 (Doc. All.)

Dai fatti sopra esposti discende perciò la necessità di ottenere una pronuncia atta a consentire che, a far data dal **1 settembre 2018**, il suddetto docente possa ottenere l' assegnazione di sede viciniore nella provincia di Reggio Calabria atta ad garantire l' assistenza nei confronti del familiare con grave disabilità e salvaguardia del diritto al lavoro qualificato come mezzo di espressione della libertà individuale e non solo come prestazione sinallagmatica a contenuto patrimoniale unitamente alla salvaguardia del diritto all' affettività ed alla tutela della famiglia quale bene primario dell' individuo, della persona e della personalità.

Si ritiene perciò che la presente richiesta di giustizia sia manifestatamente fondata ed in quanto assistita da entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, si rilevi meritevole di accoglimento.

Per le seguenti

RAGIONI DI DIRITTO

1) SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI GENOVA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO A CONOSCERE DELLA PRESENTE VICENDA DI CAUSA:

Preliminarmente si osserva che è applicabile, ai fini dell' individuazione del giudice territoriale, l' art. 413 comma 5 c.p.c che, come noto, così recita: << *Per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è competente, invece, il giudice nella cui circoscrizione ha sede l' ufficio a cui il lavoratore è addetto o lo era al momento della cessazione del rapporto* >>.

Pertanto considerato che il ricorrente, in qualità di docente di scuola primaria, al momento del deposito del presente giudizio, è titolare presso l' Istituto Comprensivo << G. MAZZINI >> in Genova, si ritiene essere l' adito Tribunale di in funzione di Giudice del Lavoro competente per territorio a conoscere della presente vicenda di causa;

2) SULLA MOBILITA' PER L' A.S. 2016/2017:

Devesi a questo punto osservare come il nominato docente MARZICO D., con la titolarità di complessivi punti **97,00** sia l' avente titolo al trasferimento interprovinciale richiesto per l' a.s. 2016/2017 a causa delle ragioni come di seguito documentalmente provate:

Si è già detto che il ricorrente non ha beneficiato del piano straordinario di assunzione disciplinato dall' art. 96 della Legge N. 107 del 13 luglio 2015 in quanto è stata assunta a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca in data antecedente all' anno scolastico 2014/2015 secondo le ordinarie procedure di cui all' art. 399 D.Lgs. 297/1994, nel rispetto del turn over e comunque dei posti dell' organico di diritto, ai quali ha avuto accesso attingendo dalle GAE per superamento di pubblico concorso di cui al D.D.G. 2.4.1999.

L' art. 1 commi 95 seconda parte, 96 e 98 fase b) e c) ha poi regolamentato il << piano straordinario di assunzioni >> sui posti c.d. di potenziamento (100.000 come indicati nella Tabella 1 allegati alla Legge, poi trasformati in organico dell' autonomia a far data dall' a.s. 2016/2017) ove destinare **tutti gli iscritti nelle GAE e nella G.M. che ne facessero domanda e certamente meno graduati dell' odierna ricorrente in quanto collocati in posizione inferiore nelle graduatorie di rispettiva appartenenza**. Detti docenti sono stati provvisoriamente collocati negli ambiti territoriali di iscrizione con permanenza in sede senza subire il distacco cui diversamente l' istante è stata obbligata oramai da anni e per cui necessita ristoro. La disparità di trattamento fin qui subita dalla suddetta è stata ulteriormente aggravata dalle statuite regole del piano straordinario di mobilità territoriale che ha stabilito diverse fasi di partecipazione:

a) Si parte dalla fase A che si suddivide, a sua volta, in 3 sottofasi; la prima è riferita al personale docente assunto nei ruoli del MIUR entro l' a.s. 2014/2015 e che richieda trasferimento tra scuole dello stesso comune; la seconda è riferita al personale docente assunto nei ruoli del MIUR entro l' a.s. 2014/2015 e che richieda trasferimento tra scuole di comuni diversi della stessa provincia ed al personale docente neo assunti in ruolo nella fase 0 e A del piano assunzionale (dunque in data successiva all' a.s. 2014/2015 bensì a far data dall' a.s. 2015/2016) ed ai Docenti Organico Sostegno (di seguito DOS) che non intendano confermare la sede scolastica di attuale utilizzazione; la terza ed ultima sottofase della fase A della mobilità è riferita ai passaggi di cattedra e di ruolo su scuola nell' ambito della provincia di attuale titolarità;

b) La seconda fase della mobilità, di odierno interesse, è la fase B (cfr: ART. 6 CCNI dell' 8 aprile 2016) laddove si legge: << ***gli assunti entro l' anno scolastico 2014/2015 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse , indicando un ordine di precedenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito,compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito richiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l' ordine espresso tra tutte le scuole dell' ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.***
Gli assunti nell' anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012, indicheranno l' ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia. L' ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l' ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui il primo non sia tra quelli indicati secondo l' ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della fase D **>>. (Doc. All.)**

c) Poi si passa alla fase c) della mobilità che non ha nessuna sotto fase. Si tratta della mobilità dei docenti neo assunti nella fase b) e c) della Legge 107/2015 dalle Graduatorie Ad Esaurimento (di seguito GAE).Tali candidati saranno collocati, in base al punteggio di titolarità ed età anagrafica, (prevale il più anziano a parità di punteggio) sul primo posto disponibile degli ambiti nazionali tra quelli scelti in ordine di preferenza;

d) La procedura di mobilità si chiude, in ultimo, con la fase d) cui partecipano i docenti neo assunti nella fase 0 e A delle GAE e dalla GM.

E' di immediata comprensione come la depauperazione dei docenti assunti in ruolo nell' anno scolastico 2014/2015 (concorrenti nella fase B1 della mobilità) in favore dei concorsisti 2012 (concorrenti nella successiva fase B3 della mobilità) è impraticabile per molteplici ragioni di fatto e di diritto:

- per le differenti condizioni di reclutamento: i primi sono stati assunti con le ordinarie regole del turn – over e sui posti in organico di diritto;

- i primi, hanno svolto numerosi anni di servizio pre – ruolo e vantano una maggiore anzianità anagrafica, di servizio e professionale che deve trovare precipuo riconoscimento;

- i primi, hanno, avuto ingresso nel mondo della scuola, con le procedure concorsuali bandite negli aa.ss. 1999/2000 e sono già stati penalizzati in ordine ai tempi di assunzione in quanto costretti ad anni di irreversibile precarietà. Sottoporli a condizioni deteriori anche in ordine all' assegnazione di sede definitiva è ulteriore causa di illegittimità.

Peraltro tale discriminazione è espressamente vietata dall' art. 1 comma 108 della Legge N. 107/2015 atteso che la locuzione **<< *successivamente* >>**, come inserita nel testo legislativo di riferimento, sta ad indicare che solo **dopo** che abbiano trovato soddisfazione gli assunti entro l' anno scolastico 2014/2015 possano essere trattati,in ordine alle fasi di mobilità di interesse, gli altri candidati assunti nella fase c) del reclutamento sia che provengano dalle Graduatorie Ad Esaurimento che dalle graduatorie di merito del concorso DDG 82/2012.

La migliore collocazione dei concorsisti 2012 nella fase B3 è dunque frutto di autonome decretazioni ministeriali che non trovano conforto nella legge ma si pongono con essa in manifesto e stridente conflitto**.**

Ma non è tutto! I suddetti assunti in ruolo da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 non solo hanno ottenuto di partecipare, ai fini dell' assegnazione dell' ambito di titolarità, nella prioritaria fase B ma vi concorrono non con le ordinarie modalità c.d. << a pettine >> ma con un precipuo accantonamento di posti di cui all' art. 8 del CCNI già citato. **(*cfr : art. 8 punto 9 << ai fini delle fasi B,C, e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A dell' art. 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell' a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito >>)***

Così operando, dunque, i concorrenti assunti in ruolo prima e dopo dell' anno scolastico 2014/2015, non parteciperanno, nella fase B, con modalità << a pettine >>

ossia in base al punteggio di titolarità e secondo i criteri di merito in ordine all' anzianità anagrafica e di servizio ma con articolazioni in sottofasi con espresso accantonamento dei posti in favore dei neofiti assunti (cfr: EFFETTUAZIONE FASE B – CCNI dell' 8 aprile 2016: *<< Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il 14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della Legge N. 107/2015. Partecipano, inoltre, ai fini dell' acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell' a.s. 2015/2016 provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall' art. 8 del presente contratto >>) (Doc. All.)*

La retrocessione di posto subita dalla ricorrente, viola principi di rango costituzionale con particolare riferimento all'articolo 51, comma 1, della Carta Costituzionale, che sancisce il principio di tutela del merito nell'accesso ai pubblici uffici, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dal successivo articolo 97 della costituzione.

Il contestato modus operandi costituisce altresì una palese violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione quale *<<principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura: esso vieta, cioè, che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengano imputate >> (Corte Cost. n. 25/196).*

<u>SULLA GIURISPRUDENZA DI SETTORE FAVOREVOLE AL RICORRENTE:</u>

E' di manifesta evidenza che il ricorrente ha cautelativamente diritto ad essere trasferito, secondo l' ordine di graduatoria e con modalità << a pettine >> nella cosiddetta fase B1 della mobilità, atteso che **<u>PRECEDE</u> nella provincia di Reggio Calabria almeno <u>N. 79</u> docenti di scuola primaria che hanno ottenuto il movimento richiesto con minore punteggio, come da documentazione già allegata al ricorso introduttivo.**

La presente domanda giudiziale trova conferma in numerosi pronunciamenti dei vari Tribunali del territorio nazionale solo in piccola parte di seguito riportati:

- **Sentenza N. 1321/2017 del 4.7.2017 emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cosenza a definizione del giudizio R.G. N. 5999/2016** ove, tra le altre ragioni, e per questione di identico oggetto, così si legge**: << *La scansione per fasi dunque si sviluppa sulla base di alcuni criteri cardine tra cui, per ciò che riguarda il caso in esame, quelli che ogni fase ha precedenza sulla successiva indipendentemente dal punteggio e che solo i posti disponibili al termine di una fase saranno a disposizione per le fasi successive. Nel caso di specie è provato documentalmente (cfr: fasc. ricorrente) che la parte ricorrente partecipava alla fase B con il punteggio indicato in ricorso (punti 56) mentre le sono stati preferiti i docenti meglio individuati a pagg. 3 – 4 dell' atto introduttivo con punteggio inferiore a quello da essa posseduto…… Deve quindi essere affermato il diritto di parte ricorrente al trasferimento interprovinciale in sede scolastica ubicata nella provincia di Reggio Calabria* >>(Doc. All.)**

- **Sentenza N. 9701/2017 pubblicata il 28.11.2017 ed emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro a definizione del giudizio R.G. N. 1951/2017 di identico oggetto,** laddove si legge: **<< ……** ***ed invero, dal coordinamento della***

previsione di cui all' art. 6 CCNI sopra riportato (a mente del quale << 1. Gli assunti entro il 2014/2015 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando in ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l' ordine espresso tra tutte le scuole dell' ambito; diversamente saranno assegnate ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; ……>>) con la clausola di cui all' allegato 1 del CCNI 8 aprile 2016, effettuazione fase B1 operazioni di mobilità professionale ed interprovinciale per gli assunti entro il 2014/2015 (<< per ciascuna delle operazioni l' ordine di graduatoria è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L' ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica >>), emerge che per ciascuna precedenza doveva essere stilata, a livello nazionale, una graduatoria in ordine di precedenza e punteggio di modo che ciascun ambito venisse assegnato mano a mano, a chi era più alto in graduatoria e secondo l' ordine di preferenza espresso. Sarebbe stato, pertanto, corretto interpretare la norma contrattuale, prevedendo per ogni preferenza una graduatoria per precedenze e/o punteggio, in maniera tale da garantire a chi aveva la precedenza/il punteggio più alto di scegliere prima di coloro che non avevano precedenza/punteggio inferiore, al fine di rispettare effettivamente l' ordine di preferenze e le situazioni di maggiore meritevolezza >> **(Doc. All.).**

- **Sentenza N. 238/2018 del Tribunale di Palmi pubblicata il 13.3.2018 ed emessa a definizione del giudizio RG N. 10/2017 ove si evidenzia ancora una volta l' obbligo del rispetto dell' ordine del punteggio e delle preferenze tra i vari concorrenti nelle varie fasi della mobilità (Doc. All.).**

  Ricorre pure sistematicamente, nelle numerose pronunce giudiziarie riguardanti casi identici a quello di odierno interesse e già allegate al ricorso introduttivo, il riferimento all' art. 28 DPR 487/1994 in base al quale, come noto, nelle procedure concorsuali la Pubblica Amministrazione deve privilegiare – all' interno delle singole fasi di partecipazione - chi ha un punteggio maggiore in osservanza e recepimento del principio di imparzialità di cui all' art. 97 della Costituzione**. (cfr ex multis:** ***Sentenza N. 306/2017 del 12.9.2017 R.G.N. 247/2017; Ordinanza N. 228/2017 emessa dal Tribunale di Pordenone in data 14.2.2017; Ordinanza del 10.3.2017 emessa dal Tribunale di Pistoia; Sentenza N. 924/2017 emessa dal Tribunale di Brescia in data 12.7.2017; Ordinanza N. 11653/2017 del 20.8.2017 emessa dal Tribunale Di Palmi …..).***

3) SULLA MOBILITA' PER L'A.S. 2018/2019:

Il ricorrente è l' avente diritto al trasferimento nella provincia di Reggio Calabria anche per l' a.s. 2018/2019 per cui concorre con titolarità di punti complessivi pari a 115.0 (punti 109.0 per altri comuni e punti 6.0 per il comune di ricongiungimento) e precedenza **di cui all' art. 33 commi 5 e 7 della Legge N. 104 del 5 febbraio 1992 come recepita dall'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità 2018/2019** laddove si legge: **<< ……** ***viene riconosciuta, in base all'***

art. 33 c.5 e 7 della Legge 104/1992, richiamato dall' art. 601 del D. Lgvo 297/1994 la precedenza ……. a chi, individuato dall' autorità giudiziaria competente esercita legale tutela ……..>>.

Diversamente l' invocata mobilità gli è stata denegata da parte datoriale che ha omesso il riconoscimento della precedenza assoluta per l' assistenza al familiare con grave disabilità.

Tale diniego è l' illegittimo per le seguenti ragioni

L' art. 13 punto V del CCNI e OM sulla mobilità per l'a.s. 2018/2019 nella parte in cui esclude la precedenza assoluta nei trasferimenti interprovinciali per i docenti che assistono il genitore con handicap grave, è certamente violativa della norma imperativa prevista dall' art. 33 commi 5 e 7 della Legge N. 104 del 5 febbraio 1992 ove statuisce espressamente che << *il lavoratore pubblico o privato che assiste con continuità il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado con handicap in situazione di gravità ha diritto, ove possibile, di scegliere la sede di lavoro più vicino alla persona da assistere* >>.

Ne consegue che, ai sensi dell' art. 1418 del codice civile deve dichiararsi la nullità parziale delle sopra menzionate disposizioni contrattuali.

In tal senso la pressocchè oramai uniforme giurisprudenza di settore come di seguito solo in parte elencata:

- **Sentenza N. 3486/2018 pubblicata il 3.5.2018 ed emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro** laddove si legge: << …….. *Va pertanto dichiarata la nullità della clausola dell' art. 13 del contratto integrativo nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al genitore che assiste un figlio con handicap grave. Deve conseguentemente essere dichiarato il diritto della ricorrente a scegliere con precedenza assoluta, in assenza di altri lavoratori che vantino titoli uguali o superiori, la prima sede disponibile nell' ambito di Reggio Calabria* >> (Doc. All.)

- **Ordinanza di accoglimento del Tribunale di Pisa in funzione di Giudice del Lavoro emessa a definizione del procedimento di Numero di Ruolo Generale 912 – 1/2017** laddove si legge: << …….*L' esame della precedenza ex art. 33 Legge N. 104 del 5 febbraio 1992 imponeva che a seguito dell' esame della domanda di mobilità presentata dal deducente, il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato, circostanza che nel caso in esame non rispettata in violazione delle previsioni normative del CCNI. Il MIUR, quindi, avrebbe dovuto riconoscere tale precedenza, atteso anche che l' Amministrazione era stata messa al corrente della delicata posizione del ricorrente. Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l' art. 601 del D. Lgsvo N. 297/1994 stabilisce che: << Gli artt. 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 N. 104, concernente l' assistenza, l' integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all' atto della nomina in ruolo, dall' assunzione come non di ruolo ed in sede di mobilità>>. La natura di tale norma (art. 33) è chiaramente di << NORMA IMPERATIVA>> in quanto collocata all' interno di una legge contenente << i principi dell' ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza delle persone handicappate >>che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nelle famiglie, nella scuola, nel lavoro e nella società;nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana. In maniera del tutto illegittima, invece, il ricorrente è stato trasferito e*

non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e precedenza di legge. Secondo il dato normativo (Legge N. 65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell' assegnazione della sede con << priorità >> rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diversa priorità di legge quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di tale titolo……>>;

- **Ordinanza di accoglimento N. 7593/2017 del Tribunale di Paola in funzione di Giudice del Lavoro emessa a definizione del procedimento di Numero di Ruolo Generale 1308/2017** di analogo tenore (Doc. All.)

- **Ordinanza di accoglimento N. 7593/2017 del Tribunale di Paola in funzione di Giudice del Lavoro emessa a definizione del procedimento di Numero di Ruolo Generale 1308/2017** di analogo tenore (Doc. All.)

- **Ordinanza di accoglimento del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro emessa a definizione del procedimento di Numero di Ruolo Generale 627 – 1 /2017** di analogo tenore (Doc. All.)

- **Ordinanza di accoglimento del Tribunale di Vercelli in funzione di Giudice del Lavoro emessa a definizione del procedimento di Numero di Ruolo Generale 857/2016 - 1** di analogo tenore laddove si legge: << *Condivide questo Giudice gli argomenti difensivi svolti dalla ricorrente sul fatto che il citato CCNI ha operato una surrettizia deroga ai principi ed al dettato della Legge N. 104/1992, escludendo l' operatività in parola ai trasferimenti interprovinciali. La precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell' ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza della persona handicappata (art. 2 Legge 104/1992) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazione e trasferimenti. Nel caso di specie il CCNI 8.4.2016 ha surrettiziamente annullato/eliminato il diritto sancito dalla Legge N. 104/1992…… Ne consegue in termini pratici una grave limitazione dei benefici previsti dalla legge 104, laddove i soggetti titolari della precedenza ne potranno usufruire solo nell' ambito della fase di mobilità in cui viene trattata la loro domanda…….Viene così eluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 104 riconosce espressamente << la precedenza in sede di trasferimento a domanda>>. Il contratto integrativo della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell' amministrazione, il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. …… Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall' articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l' integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni di cui la legge non assicura la medesima tutela . tra queste situazioni ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all' assistenza. Infatti è indiscutibile che il contratto risponda all' esigenza di dare un ordinato assetto dell' organizzazione amministrativa, ma questo non comporta che, qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell' interesse organizzativo o economico del datore di lavoro ……. La conseguenza di quanto fin qui esposto comporta l' affermazione del diritto della ricorrente alla precedenza nel trasferimento interprovinciale presso uno degli ambiti della provincia di*

……. o altro ambito su sede compatibile conla necessità di assistenza al disabile come indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità >> (Doc. All.)

- **Ordinanza di accoglimento N. 16314/2017 del Tribunale di Brindisi in funzione di Giudice del Lavoro emessa a definizione del procedimento di Numero di Ruolo Generale 3986/2017 - 1** di analogo tenore laddove si legge: << …….. *Il rilievo anche costituzionale, dei diritti che l'art. 33 comma quinto, della Legge N. 104/1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell' art. 1418 comma primo c.p.c.*>> (Doc. All.)

Peraltro sulla questione è intervenuta la **Suprema Corte** con plurime pronunce e, in particolare, pare del tutto conferente al caso di specie la recentissima **Ordinanza N. 7120 dell' anno 2018 pubblicata in data 22.3.2018** laddove si conferma la Sentenza N. 526/2012 con cui la Corte di Appello di Brescia confermava la Sentenza del 7.12.2011 del Tribunale di Bergamo con la quale parte datoriale (Poste Italiane SPA), in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente,era stata condannata a consentirne il trasferimento in sede viciniore per l'assistenza al padre inabile e bisognoso di assistenza continuativa essendo stati ritenuti sussistenti i presupposti di cui all' art. 33 della Legge N. 104/1992. Secondo i giudici di legittimità : << *la disposizione dell' art. 33 comma 5 della Legge N. 104 del 5 febbraio 1992 deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati – alla luce dell' art. 3 comma 2 Cost. – dell' art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 – in funzione della tutela delle persone disabili (cfr: Cass. 7.6.2012 N. 9201); le misure previste dall' art. 33 comma 5 devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo – riconducibili al principio sancito dall' art. 3 comma 2 Cost. – che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l' assistenza familiare e, dall' atro, devono coesistere con altri valori costituzionali (cfr: Cass. N. 24015/2017), ne consegue che le posizioni giuridiche soggettive in capo agli interessati, proprio per il loro fondamento costituzionale ed il diritto sovranazionale, vanno individuati quali diritti soggettivi (e non interessi legittimi) ma richiedenti, di volta in volta, un bilanciamento necessario di interessi, con il relativo onere probatorio in capo al datore di lavoro (cfr. sull' onere probatorio Cass. 18.2.2009 N. 3896)* >> (Doc. All.)

4) SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DELL' URGENZA E DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA:

Evidenziata la fondatezza della domanda giudiziale si evidenzia come l' invocato trasferimento del ricorrente presso il territorio calabrese risponde all' impellente necessità di garantire l' assolvimento dell' obbligo assistenziale del familiare anziano ed infermo di cui si occupa ed è responsabile in via esclusiva come da accertamento giudiziale di pari oggetto (Doc. All.)

In relazione al **<< periculum in mora >>** si deve osservare come, in assenza dell' invocata pronuncia cautelare, il suddetto docente dovrà, alla data del 1 settembre 2018, assumere servizio presso la sede di titolarità in Genova che è di manifesta inconciliabilità, attesa la distanza ed i tempi di percorrenza, con le sopra evidenziate problematiche familiari.

In tal senso anche numerosi pronunciamenti dei vari Giudici del Lavoro del territorio nazionale che certamente qualificano l' assistenza ai familiari con grave disabilità sia come un

diritto assoluto ed incondizionato al trasferimento presso sede viciniore che come requisito e presupposto indefettibile atto ad integrare il requisito dell' urgenza e del periculum in mora (Doc. All.).

Nella specifica vicenda di causa pare di particolare evidenza come l' illegittimo diniego dell' amministrazione e l' assenza di valide cause ostative alla mobilità richiesta leda beni primari della vita, della persona e della personalità delle parti coinvolte nel presente procedimento quali il diritto al lavoro ed all' assistenza del disabile, anche in relazione agli ingenti esborsi di spesa necessari ad affrontare tale << duplicazione >> di vita certamente non più sostenibile.

Per tutto quanto sopra esposto, nell'interesse del ricorrente MARZICO Diego, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato;

SI CHIEDE

che codesto Ecc.mo **Tribunale di Genova – Sezione Lavoro**, respinta ogni contraria eccezione e deduzione Voglia pronunciarsi, con modalità d' urgenza anche mediante emissione di decreto inaudita altera parte, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) **<u>IN VIA PRINCIPALE</u>:**

L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **MARZICO Diego**, in qualità di docente abilitato all' insegnamento di scuola primaria per superamento di pubblico concorso di cui al DDG 2.4.1999 ed assunto nei ruoli del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca nell' a.s. 2014/2015 con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 2014, al trasferimento interprovinciale da Istituto Comprensivo << G. Mazzini >> in Genova ad altra sede scolastica ubicata nella provincia di Reggio Calabria **(AMBITO 009 – 010 – 011)** di prioritaria espressione per cui è l' avente diritto in qualità di concorrente nella fase B1 della mobilità con complessivi punti 91.0 a far data dall' a.s. 2016/2017.

Previa disapplicazione, ove occorra, del bollettino ufficiale dei trasferimenti interprovinciali del personale docente di scuola primaria per l' anno scolastico 2016/2017 pubblicato dal Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca in data 29 luglio 2016 nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente.

Previa disapplicazione, ove occorra, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e dell' Ordinanza Ministeriale N. 241 entrambi siglati in data 8.4.2016 nella parte in cui ammettono che i vecchi assunti in ruolo ante 2014/2015 (e concorrenti nella fase B1 della mobilità) siano superati dagli idonei del concorso del 2012 (e concorrenti nella fase B3 della mobilità) e che questi ultimi non concorrano << con modalità a pettine >> insieme a tutti gli altri neo assunti in ruolo nella fase straordinaria del reclutamento di cui alla Legge N. 107 del 13 luglio 2015.

Condannare ed ordinare al Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ambito Territoriale per la Provincia di Genova a ripetere le operazioni di mobilità del personale docente di scuola primaria per

l' anno scolastico 2016/2017 ed assegnare al ricorrente la titolarità di sede lavorativa nella provincia di Reggio Calabria per cui ha titolo per punteggio e preferenze espresse.

2) <u>IN VIA PRINCIPALE</u>:

L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **MARZICO Diego**, in qualità di docente abilitato all' insegnamento di scuola primaria per superamento di pubblico concorso di cui al DDG 2.4.1999 ed assunto nei ruoli del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca nell' a.s. 2014/2015 con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 2014, al trasferimento interprovinciale da Istituto Comprensivo << G. Mazzini >> in Genova ad altra sede scolastica ubicata nella provincia di Reggio Calabria **(AMBITO 009 – 010 – 011)** di prioritaria espressione per cui è l' avente diritto per l'a.s. 2018/2019 con complessivi punti 115.0 (109.0 per altri comuni + 6.0 per comune di ricongiungimento) e titolare di precedenza di cui all' art. 33 commi 5 e 7 della Legge N. 104 del 5 febbraio 1992 come recepita dall' art. 13 punto V del CCNI sulla mobilità quale esercente tutela legale come amministratore di sostegno di familiare con grave disabilità di cui all' art. 3 comma 3 della Legge N. 104 del 5 febbraio 1992, giusto decreto del Tribunale di Palmi N. 1814/2018 del 23.3.2018.

Previa disapplicazione, ove occorra, del bollettino ufficiale dei trasferimenti interprovinciali del personale docente di scuola primaria per l' anno scolastico 2018/2019 pubblicato dal Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca in data 1 giugno 2018 nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente.

Condannare ed ordinare al Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ambito Territoriale per la Provincia di Genova a ripetere le operazioni di mobilità del personale docente di scuola primaria per l' anno scolastico 2018/2019 ed assegnare al ricorrente la titolarità di sede lavorativa nella provincia di Reggio Calabria per cui ha titolo per punteggio e precedenza e preferenze espresse.

3) <u>IN VIA SUBORDINATA</u>:

In caso di mancato accoglimento della richiesta di emissione di un provvedimento inaudita altera parte disporre al più presto l' udienza di comparizione delle parti e discussione per ivi sentire accogliere le richieste di cui sopra;

4) <u>IN OGNI CASO:</u>

Condannare il **MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI GENOVA** al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.

Si dichiara, inoltre, che il ricorrente considerato il proprio nucleo familiare non supera il triplo del reddito stabilito dagli artt. 76, commi 1 a 3 e 77 del D.Lgs. 30.05.2002, n. 113 e successive modificazioni, ovvero euro 34.585,23, pertanto per il presente giudizio non è dovuto il

contributo unificato nella misura di legge in relazione al valore della presente controversia che è indeterminabile.

Reggio Calabria, lì 18 giugno 2018

Avv. Rosa Cilea

Si allega al presente ricorso la seguente documentazione come da indice:

1. **DOMANDA DI MOBILITA' TERRITORIALE INTERPROVINCIALE CON RELATIVI ALLEGATI PROPOSTA PER L' ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DA MARZICO D., IN QUALITA' DI PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA E CONVALIDATA DAL MIUR, USR LIGURIA E ATP DI GENOVA;**

2. **ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA PER L' ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PUBBLICATO DALL' AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA IN DATA 29 LUGLIO 2016;**

3. **ART. 1 COMMA 108 DELLA LEGGE N. 107 DEL 13 LUGLIO 2015;**

4. **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE PER L'A.S. 2016/2017 DELL' 8 APRILE 2016 (ARTT. 6,8, CCNI E ALLEGATO 1 CCNI PER A.S. 2016/2017);**

5. **ORDINANZA SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE PER L'A.S.2016/2017 DELL' 8 APRILE 2016;**

6. **DOMANDA DI MOBILITA' TERRITORIALE INTERPROVINCIALE CON RELATIVI ALLEGATI PROPOSTA PER L' ANNO SCOLASTICO 2018/2019 DA MARZICO D. IN QUALITA' DI PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA E CONVALIDATA DAL MIUR, USR LIGURIA E ATP DI GENOVA;**

7. **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LO STATO DI ESERCENTE TUTELA LEGALE DEL FAMILIARE CON DISABILITA' GRAVE DI CUI ALL' ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104 DEL 5 FEBBRAIO 1992;**

8. **ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA PER L' ANNO SCOLASTICO 2018/2019**

PUBBLICATO DALL' AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA IN DATA 9 GIUGNO 2017;

9. **GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE AL RICORRENTE.**

Reggio Calabria, lì 18 giugno 2018

Avv. Rosa Cilea